

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-784 del 11/02/2026
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione unica, emanata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base tessile, sito in Via G. Galilei 24, Ozzano dell'Emilia, Frazione Mercatale (BO), comprensiva delle operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-809 del 11/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno undici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Modifica dell'autorizzazione unica, emanata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base tessile, sito in Via G. Galilei 24, Ozzano dell'Emilia, Frazione Mercatale (BO), comprensiva delle **operazione di recupero** (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) **(End Of Waste da recupero di rifiuti tessili, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006)**

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Proponente: La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, sede legale Via Valverde 10/b, Rimini - CF e P.IVA: 02202680407

IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA ARPAE

Premesso che La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus con sede legale in Via Valverde 10/b, Rimini gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base tessile, sito in Via G. Galilei 24, Ozzano dell'Emilia, Frazione Mercatale (BO), in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (d'ora in poi denominata ARPAE - AACM) con determina dirigenziale dirigenziale DET-AMB-2025-1647 del 20/03/2025.

Vista l'istanza di variazione dell'autorizzazione unica, acquisita agli atti con PG/123707/2025 del 08/07/2025, presentata da La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del D.Lgs 152/2006.

Rilevato che:

- La domanda di variazione deriva da un'opportunità di collaborazione nell'ambito di un progetto di recupero delle scarpe "ReShoes", iniziativa che vede in prima fila l'azienda SCARPA e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con un co-finanziamento dell'Unione Europea. In specifico è richiesto:

- l'inserimento, tra i rifiuti conferibili, di un rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER 191208 - prodotti tessili. Il gestore specifica che si tratta di rifiuti tessili costituiti da calzature provenienti da altri impianti autorizzati a trattare rifiuti analoghi, che applicano un processo di idrolisi per degradare i legami degli adesivi poliuretanici o altri collanti sintetici, che tengono unite le varie parti, e facilitare il distacco della suola dalla tomaia;
- il conseguente inserimento di un nuovo processo *end of waste* consistente nell'attività manuale/meccanica di separazione della suola dalla tomaia, facilitata dal processo di idrolisi precedentemente descritto, avvenuto in altri impianti, e nel successivo taglio dei lacci e rimozione di eventuali parti metalliche (es. fibbie, targhette, ecc...), al fine di ottenere una suola recuperabile per la produzione di sottopiedi e/o rinforzi per la produzione di nuove calzature. Dette suole verranno consegnate come materiali cessati dalla qualifica di rifiuto a soggetti partecipanti al progetto di recupero *ReShoes*;
- la conseguente riorganizzazione del layout dell'impianto per predisporre, all'interno del capannone esistente oggetto di una manutenzione straordinaria in corso per la riorganizzazione degli spazi (zona 2 in "Planimetria dell'impianto del 20 06 2025"), di aree dedicate anche allo stoccaggio (R13) e trattamento (R3) del rifiuto identificato dal CER 191208 consistente essenzialmente nella separazione della suola (materiale cessato dalla qualifica di rifiuto) dalla tomaia (rifiuto) e di aree dedicate allo stoccaggio dei materiali prodotti (suole, tomaie, lacci, etichette, fibbie), ecc...

Dato atto che:

- Sono ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato storico della cooperativa che prevede una riorganizzazione degli spazi ed in cui è prevista anche la Zona 2 per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti tessili, l'attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente variazione autorizzativa sarà avviata solo a seguito del completamento dei lavori edili in corso nel fabbricato storico;
- la variazione autorizzativa richiesta non prevede modifiche delle operazioni di recupero attualmente autorizzate (R3, R12 e R13), nè della capacità di stoccaggio annua ed istantanea, né dei quantitativi di rifiuti recuperati annualmente;
- la modifica richiesta non comporta variazioni del progetto edilizio, impiantistico, strutturale, nè dell'assetto generale delle aree di stoccaggio, nè della natura e caratteristiche degli scarichi idrici già autorizzati, delle sorgenti di rumore e delle condizioni acustiche già valutate.

Dato atto che:

- la modifica presentata non è sostanziale, in base a quanto disposto nella Procedura Interna Arpae P85010/ER, per la quale non è richiesta l'indizione della conferenza dei servizi e l'acquisizione di pareri di altri enti;
- La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus ha presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List della Prefettura di Rimini in data 07/08/2025, Prot. 0051362 del 13/08/2025 e che ad oggi non risulta presente un provvedimento di iscrizione aggiornato; pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.Lgs. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011.

Accertato

- il pagamento in data 09/01/2026 delle spese istruttorie relative a modifiche non sostanziali di impianti di gestione di rifiuti, di importo pari a 39 €, secondo il tariffario regionale ARPAE;
- che la domanda presentata non comporta modifiche dell'importo della garanzia finanziaria.

Ritenuta accoglibile la richiesta di modifica non sostanziale presentata da La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus.

Richiamati:

- il titolo quarto del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti;
- l'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2005 e le Linee Guida SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 41/2022 che definiscono le condizioni generali ed i criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto non specificamente disciplinato da normative tecniche, applicabili nella fattispecie specifica ai rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
- la L.R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;
- il DM 5/02/1998, con particolare riferimento alla tipologia 8.9 - rifiuti tessili, dell'allegato 1 suballegato 1;

Richiamati:

- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo.
- la determinazione dirigenziale DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, che assegna al Dott. Salvatore Gangemi la responsabilità del procedimento amministrativo denominato "Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto, varianti sostanziali e varianti non sostanziali, diniego, rigetto, rinnovo e voltura, Art. 208 D.Lgs. 152/2006".

Determina

1. di sostituire i seguenti punti prescrittivi di cui all'Allegato 1 "Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m." della DET-AMB-2024-1647 del 20/03/2025 come segue:

- Il punto b) "**Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto**" è sostituito dal seguente:
I rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto e le relative operazioni di recupero a cui sono assoggettati sono:

Codici EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO
200110	abbigliamento	R3, R12, R13
200111	prodotti tessili	R3, R12, R13
191208	prodotti tessili	R3, R13

- Il punto c) "**Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e tipologie di operazioni svolte**" è sostituito dal seguente:
 - La quantità massima annua di rifiuti conferibili all'impianto è di 20.000 t/anno, di cui:
 - un massimo di 20.000 t/anno di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R13;
 - un massimo di 11.000 t/anno di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12;
 - un massimo di 3.000 t/anno e di 10 t/giorno di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R3.

Per i rifiuti identificati dai codici CER 200110 e 200111:

- l'operazione R13 consiste nel mero stoccaggio dei rifiuti, nel trasferimento dei rifiuti dai mezzi di raccolta a ceste metalliche o altri contenitori, per la pesatura e la più agevole gestione e movimentazione interna, nel loro eventuale sconfezionamento e riconfezionamento e nel loro trasbordo in container;

- l'operazione R12 consiste in operazioni di selezione e cernita sui tavoli di lavoro all'interno del capannone per la separazione dei rifiuti recuperabili da quelli non recuperabili e la suddivisione dei rifiuti recuperabili in tipologie omogenee (vestiti, scarpe, cinture, ecc.);
- l'operazione R3, comprende le operazioni di selezione e cernita fino all'operazione di igienizzazione, attraverso nebulizzazione di disinfettante direttamente sui rifiuti tessili, per la successiva commercializzazione come materiale cessato dalla qualifica di rifiuto, in conformità al punto 8.9 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m..

Per i rifiuti identificati dal codice CER 191208:

- l'operazione R13 consiste nel mero stoccaggio dei rifiuti, nel trasferimento dei rifiuti dai mezzi di raccolta a ceste metalliche o altri contenitori, per la pesatura e la più agevole gestione e movimentazione interna, nel loro eventuale sconfezionamento e riconfezionamento e nel loro trasbordo in container.
- l'operazione R3 consiste nella selezione e separazione manuale/meccanica di scarpe al fine di separare la suola dal resto delle componenti della scarpa (tomaia, lacci, fibbie e altro) per ottenere un materiale (suola) cessato dalla qualifica di rifiuto recuperabile per la produzione di sottopiedi e/o rinforzi per la produzione di nuove calzature .
- La capacità massima di stoccaggio istantaneo di materiale tessili è di 155 t, di cui un quantitativo massimo di 95 t in container o semirimorchi scarrabili sui piazzali esterni ed un quantitativo massimo di 60 t all'interno del capannone¹, salvo diversa disposizione del Comando provinciale dei VV.FF..
- Il punto d) "**Operazione di recupero R3 (End Of Waste dal recupero di rifiuti tessili, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.)**" è sostituito dal seguente:
 - Fermi restando i limiti annuali e giornalieri di conferimento di rifiuti finalizzati alla produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (operazione R3) di cui alla precedente lettera c):
 - i criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto per i materiali tessili (codici CER 200110 e 200111) sono stabiliti dal D.M. 5/02/1998 al punto 8.9 dell'allegato 1 suballegato 1 e sintetizzati in tabella 1.

¹ nella fase transitoria in cui non è ancora agibile il locale di nuova costruzione, la capacità di stoccaggio istantanea è articolata in 135 t nei piazzali esterni dentro i container/cassoni e 20 t nei fabbricati per le operazioni di lavorazione (selezione/cernita e disinfezione);

Tabella 1 Criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto per i materiali tessili con codici CER 200110 e 200111.

caratteristiche dei rifiuti in ingresso	processi e tecniche di trattamento	qualità dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of waste)
materiale proveniente da cicli di post-consumo, costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri	selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle specifiche indicate di seguito	- indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo; - materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze Detti materiali devono avere le seguenti specifiche: - carica aerobica mesofila < 10⁶/g; - streptococchi fecali < 10²/g; - salmonelle assenti su 20 g

- i criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto per i materiali tessili (codici CER 191208) sono sintetizzati in tabella 2.

Tabella 2 Criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto per i materiali con codice CER 191208

caratteristiche dei rifiuti in ingresso	processi e tecniche di trattamento	qualità dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of waste)
Materiale costituito da calzature provenienti da altri impianti autorizzati che applicano un processo di idrolisi per degradare i legami degli adesivi poliuretanici o altri collanti sintetici, che tengono unite le varie parti della calzatura (ad es. suola e tomaia). Dopo il trattamento, i materiali risultano parzialmente ammorbiditi o disgregati. La suola quindi può essere	Trattamento manuale o meccanico (taglio dei lacci, delle suole e rimozione di eventuali parti metalliche) per separare i materiali che costituiscono le scarpe. Selezione e separazione manuale/meccanica di scarpe al fine di separare la suola dal resto delle componenti della scarpa come scarpa come tomaia, lacci,	- soles recuperabili per la produzione di sottopiedi e/o rinforzi per la produzione di nuove calzature. - materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze con la seguente descrizione: "materiale adatto alla fabbricazione di altri prodotti in materiale tessile, fabbricazione di solette e altre parti di rinforzo in materiale tessile". Il lotto di materiale recuperato deve intendersi un quantitativo di suole da scarpe recuperate nell'arco della giornata. Il lotto non è oggetto di analisi di

meccanicamente staccata dalla tomaia con più facilità	fibbie e altro. L'attività non prevede trattamenti chimici.	conformità, bensì di una dichiarazione di conformità, redatta come da modello riportato in Allegato 2 “ Dichiarazione di conformità lotto End of Waste CER 191208 ”. Le eventuali analisi vengono effettuate a monte del processo di recupero, direttamente dall'impianto che esegue il processo di idrolisi. Per ogni lotto di suole da scarpe recuperate, il gestore redige una dichiarazione di conformità.
---	--	--

Prescrizioni riferite al processo EoW sui materiali tessili identificati dai codici CER 200110 e 200111.

- Per lotto di tessili recuperati deve intendersi un quantitativo di tessili recuperati in un intervallo di tempo non superiore a 30 giorni e in condizioni operative uniformi.
- All'esito delle analisi:
 - in caso di conformità analitica, sarà redatta per ogni lotto di tessili recuperati conforme una dichiarazione di conformità secondo il modello contenuto nell'Allegato 3 “Modello dichiarazione conformità lotto EoW” alla DET-AMB-2025-1647 del 20/03/2025;
 - in caso di non conformità analitica i rifiuti di cui al lotto di tessili recuperato non conforme, saranno gestiti come rifiuti oppure reimmessi nel processo di recupero, per essere sottoposti a nuova igienizzazione mediante nebulizzazione di disinfettante direttamente sugli stessi al fine di renderli conformi alle caratteristiche di cui alla tabella 1 sopra indicata;
- L'accertamento dei requisiti di cui sopra avverrà per ciascun lotto di tessili recuperati (e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso), secondo le norme UNI 10802, sottoponendo un campione rappresentativo alle determinazioni analitiche di laboratorio accreditato elencate nella tabella 1 sopra indicata;
- Per la registrazione dei controlli periodici sulla qualità del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto dovrà essere predisposto uno specifico registro da custodire all'interno dello stabilimento;
- Il campionamento viene effettuato da personale del gestore, adeguatamente formato, e consiste nel prelievo di materiale del lotto da campionare, insacchettato in buste trasparenti con zip superiore, apposizione di etichetta riportante la data del campionamento e firma di chi lo ha effettuato;
- Il produttore conserva i campioni di EoW prelevati, per una durata di 2 anni, presso la sede dell'impianto oppure, per diverse motivate esigenze e previa comunicazione alle

autorità di controllo competenti (ARPAE), presso la sede legale. Detti campioni vengono mantenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo che li richieda;

- Le modalità di conservazione dei campioni sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei tessili recuperati prelevati, e da consentire la ripetizione delle analisi;
- I lotti lavorati in attesa di riscontro analitico, devono essere identificati con apposite tabelle, cartellonistica o altra adeguata modalità, in cui sia riportata la seguente dicitura: *“rifiuti lavorati in attesa di analisi”*. Detti lotti dovranno essere mantenuti distinti tra loro, nonché distinti dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione.

Prescrizioni riferite al processo EoW su tutti i materiali tessili (CER 191208, 200110 e 200111):

- Il produttore conserva copia delle Dichiarazioni di Conformità e relativi allegati, per almeno 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di Controllo che la richiedono;
- Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;
- Il punto e) **“Stoccaggio e gestione dei rifiuti”** è sostituito dal seguente:
 - Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
 - Siano tenute distinte le aree adibite allo stoccaggio da quelle adibite alla selezione/cernita ed eventuale igienizzazione; inoltre siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili prodotti dall'attività di cernita e selezione, da quelli dei rifiuti recuperabili destinati ad altri impianti di recupero, e dalle materie cessate dalla qualifica di rifiuto. Al fine di garantire uno stoccaggio ordinato ed il controllo delle varie fasi di stoccaggio e lavorazione dovranno essere apposti opportuni sistemi di identificazione delle diverse aree (per es. cartelli, segnaletica orizzontale e verticale o altri dispositivi).
 - Fino al completamento dei lavori di ristrutturazione, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nelle planimetrie 1 (Layout autorizzato 2019) e 2 (Layout transitorio) riportate nell'Allegato 2 “Planimetria lay out impianto in funzione dei diversi stati avanzamento lavori del 23/04/2024” alla DET-AMB-2025-1647 del 20/03/2025; dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella planimetria dell'Allegato 1 al presente

provvedimento "Planimetria dell'impianto del 20 06 2025" . Le planimetrie del lay-out siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.

- Lo stoccaggio dei rifiuti nel piazzale cortilivo esterno al capannone avvenga esclusivamente all'interno dei contenitori a tenuta previsti (container, semirimorchi scarrabili, ecc...); è vietato lo stoccaggio a terra dei rifiuti e la loro movimentazione sulla pavimentazione del piazzale, salvo il caso che siano contenuti in sacchi o altri contenitori e per il tempo necessario alle operazioni di pesatura e di movimentazione nei containers/semirimorchi scarrabili posti sul piazzale esterno o per la movimentazione all'interno dei locali per le operazioni di cernita, selezione ed eventuale igienizzazione.
- Qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti in fase di scarico e di carico si verificano spandimenti dei rifiuti sul piazzale, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia, anche mediante l'utilizzo di appositi materiali assorbenti da tenere sempre a disposizione in un luogo vicino.
- I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.
- I contenitori dei rifiuti siano dotati di appositi elementi identificativi dei rifiuti ivi contenuti (per esempio etichette, targhe, ecc...) in modo da garantire una gestione ordinata degli stoccaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno.
- La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente.
- Le zone percorse dai mezzi di trasporto dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione al fine di ridurre il ristagno di acque e l'eventuale emissione di polveri.

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni stabilite nella determina dirigenziale ARPAE AACM n. 1647 del 20/03/2025.

stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m;

si demanda all'Unità Rifiuti Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a La Fraternità Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Ozzano Emilia, ed all'Ausl Bologna quali enti interessati,

dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Ing. Leonardo Palumbo (*documento firmato digitalmente*)²

Allegato 1: Lay out impiantistico definitivo del 26/06/2025

Allegato 2: Modello dichiarazione conformità lotto End of Waste CER 191208

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.